UNIONE DELL'ALTO PRIMIERO
(Provincia Autonoma di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 30/01 di data 28.12.2001

Il Segretario

TITOLO I

Ambito di applicazione del Regolamento.

Art. 1.
Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni facenti parte dell'Unione e relativo soprassuolo o sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare all'Unione un corrispettivo denominato " canone ".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali, regionali o provinciali, o da altro Regolamento dei Comuni e dell'Unione, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessone e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2.
Beni appartenenti al demanio comunale.

1. Appartengono al demanio comunale :

a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata ala circolazione dei pedoni, dei veicoli ed egli animali, come individuati nel successivo allegato A al presente Regolamento ;
b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Art. 3.
Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale :

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un pubblico servizio.

Art. 4.
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo.

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione dei servizi pubblici, ancorché gestiti n regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite ad esposizione di merci, si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Art. 5.
Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio.

1. I tratti di aree private sulle quali risulta, anche di fatto, costituita servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile dei Comuni, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Art. 6.
Occupazione di strade statali, regionali e provinciali.

1. Sono soggette al presente Regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati dei Comuni dell'Unione o delle sue frazioni (traverse).

Art. 7.

Casi di non applicabilità del canone.

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza del beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi :

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune e suoi Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) del T-U-I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere ;
c) occupazione con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate ;
d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci ;
e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa ;
f) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap ;
g) occupazioni che in relazione alla superficie o alla lunghezza complessiva indicata nell'atto do concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare ;
h) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tede e simili fisse o retrattili ;
i) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque. Le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di rogazione di pubblici servizi ;
j) passi carrabili ;
k) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati ;
l) occupazione da chiunque realizzata per conto dell'Amministrazione comunale, per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessario per l'esecuzione delle opere ;
m) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo ;
n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento ;
o) occupazioni con cisterne o serbatoi dei combustibili ;
p) occupazioni con impianti a rete di proprietà del Comune e gestiti dall'A.C.S.M. di Primiero.

TITOLO II

Soggetti obbligati al pagamento del canone.

Art. 8.

1. Il canone è dovuto all'Unione dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 9.

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione, redatto da Pubblico ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre la pagamento del canone a norma del comma precedente, l’occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, all’irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia municipale, che ha contestato l’abuso.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone e salvo il diritto di regresso.
4. L’irrogazione della sanzione di cui la presente articolo non pregiudica l’irrogazione di quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Legs. 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

La concessione di occupazione.

Art. 10

Domanda per il rilascio della concessione.

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve fare domanda scritta all'Unione, almeno 7 (sette) giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l’occupazione.
2. La domanda deve contenere :

a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali ;
b) il motivo dell’occupazione o l’attività che si intende svolgere attraverso di essa ;
c) la durata, le dimensioni, con l’esatta ubicazione degli spazi od aree che si intendono occupare ;
d) la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici ;
e) la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante.

3. L’originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di una copia in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio dell'Unione competente.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone.

Art. 11.

Rilascio della concessione.

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni :

a) l’Ufficio di Polizia municipale abbia espresso parere favorevole ;
b) l’interessato ha versato il canone nella misura stabilita ed ha provveduto alla costituzione di una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati, pari ad almeno un’annualità di canone. In luogo della cauzione così costituita può essere prestata fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.

2. Per le occupazioni temporanee, la ricevuta del versamento del canone di concessione e la comprova dell’avvenuta costituzione della cauzione nelle modalità sopra precisate, assolve a tutte le disposizioni del presente Regolamento e costituisce automatica concessione o autorizzazione.

Art. 12.
Uso della concessione.

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 13.
Rinnovo della concessione.

1. Almeno trenta giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dai precedenti articolo del presente Regolamento.

Art. 14.
Revoca della concessione.

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente Regolamento, oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al versamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al l'Unione dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del titolare della concessione fa sorgere il diritto dell'Unione a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 15.
Danni procurati dal concessionario.

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese dell'Unione, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

TITOLO IV
Determinazione del canone d'occupazione.

Art. 16.
Occupazioni permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 17.

Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento le strade sono classificate in 3 (tre) categorie, secondo l’elenco allegato sub. A.
2. Le occupazioni all’interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni dell'Unione sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 18.

Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell’allegato B) del presente Regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, e contestualmente alla approvazione del Bilancio di previsione.
3. L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l’applicazione delle tariffe in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare, sono arrotondate all’unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 19.

Tariffe per occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 20.

Tariffe per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffe esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee.

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni **sono ridotte del 10% dal 15° al 30° giorno e del 15% dal 31° giorno in poi,** mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20%.
3. Gli aumenti o le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% tale riduzione è applicabile anche per il mercato stagionale di S.Martino di Castrozza purchè il versamento avvenga in un'unica soluzione all'inizio del periodo. Nel caso di pagamento in un'unica soluzione il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso della tariffa pagata per il fatto della non effettuazione dell'occupazione del suolo pubblico in dipendenza della non partecipazione ad una o più giornate di mercato. La riduzione prevista nel presente comma non è cumulabile con quelle previste ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 22.

Determinazione della superficie soggetta al canone.

1. Le superfici eccedenti i 100 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 20%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 23.

Passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel seguente modo :

a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, avvero a terreni agricoli compresi io rispettivi fabbricati, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ;
b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lett. a), la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo carrabile, misurata sul fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, detta superficie è commisurata alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Art. 24.

Autovetture adibite al trasporto pubblico.

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni dell'Unione o dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 25.

Occupazioni con impianti a rete.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 29 del presente Regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata sulla base minima prevista nel Regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Art. 26.

Trasferimento degli impianti a rete.

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 25, possono essere trasferiti, in accordo con i Comuni dell'Unione, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art. 27.
Distributori di carburanti.

1. Ferma restando la non applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale come da articolo 22 del presente Regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto del sottosuolo occupato.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 28.
Pagamento del canone.

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di Euro 1.032,91, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va pagato sempre al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate dell'Unione.
5. In caso di ritardato pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Unione un'indennità di mora del 1% per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V
Norme varie transitorie e finali.

Art. 29.
Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 25 del presente Regolamento, in materia di occupazione con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2005, il canone è determinato forfettariamente sulla base di Euro 0,67 per ciascun utente e non può in nessun caso essere inferiore ad annui Euro 1.550.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate e iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. Gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 30.
Concessioni in corso.

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate, dai Comuni facenti parte dell'Unione, anteriormente al 1 gennaio 2002 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare con la procedura stabilita dall'articolo 13 del Regolamento.

Art. 31.

Organi competenti.

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente Regolamento spetta al funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessone e le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi avvalendosi degli Uffici assegnati al Servizio.
2. L'Ufficio della Polizia municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio dell'Unione, segnalando all'Ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine il competente Ufficio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi all'Ufficio di vigilanza.

Art. 32.

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. L'Ufficio di Polizia municipale, l'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio incaricato, ai quali il presente Regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario dell'Unione, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.